

STATUTO

DELLA

SCUOLA DELL'INFANZIA DI LAVENA

(già “Asilo Infantile di Lavena”)

Via E. Zanzi, 26 – Lavena Ponte Tresa (VA)

Iscritto al Registro delle persone giuridiche private della Regione Lombardia al n. 1486
REA: VA-282062, C.F.: 80005890126, P.IVA: 01364980126

Testo COORDINATO con le modifiche introdotte dalla Regione Lombardia, Direzione Generale Famiglia, con il Decreto n. 2978 del **17 marzo 2006** di approvazione del nuovo Statuto (Statuto precedentemente adottato con delibera di approvazione dell'Assemblea degli associati tenutasi il 10 novembre 2004 avanti al Notaio Rodolfo Brezzi, collegio notarile di Milano, repertorio 93630/10275, registrato a Gallarate il 23-11-2004 al n. 101156/1).

STATUTO

ORIGINI

Art. 1

L'attuale "SCUOLA DELL'INFANZIA DI LAVENA" fu istituita nel 1894 per volontà di cittadini lavenesi.

La scuola fu eretta in ente morale con R.D. 16-09-1912 ed assunse la qualifica di IPAB, regolata dalle norme della Legge 17-07-1890 n. 6972 e successive modifiche.

La natura giuridica di IPAB fu mantenuta sino al provvedimento di depubblicizzazione dell'ente disposto con Decreto della Regione Lombardia n. 13455 del 16-07-2002 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 41 del 07-10-2002.

Con il succitato provvedimento di depubblicizzazione all'ente è stata contestualmente riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del libro I - Titolo II - codice civile.

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 2

La "SCUOLA DELL'INFANZIA DI LAVENA", (di seguito anche solo "Associazione"), è un'associazione di ispirazione cristiana; essa è regolata dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, ha durata illimitata ed ha sede in Lavena Ponte Tresa (VA), via Zanzi, 26 .

SCOPI ISTITUZIONALI

Art. 3

L'Associazione ha per scopo l'istruzione e la formazione dei bambini in età prescolare; in particolare essa promuove e gestisce attività di scuola dell'infanzia.

L'Associazione non si prefigge fini di lucro e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 4

Nella scuola sono ammessi, prioritariamente, i bambini di entrambi i sessi in età prescolare del Comune di Lavena Ponte Tresa e, nel caso vi siano posti disponibili, anche bambini provenienti da altri Comuni limitrofi. La scuola provvede alla loro educazione ed istruzione morale, culturale e religiosa nei limiti consentiti dalla loro età.

Nella scuola è vietata ogni forma di discriminazione e disparità di trattamento fra i bambini.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione, l'accesso e la gestione dei servizi promossi saranno disciplinati da uno o più Regolamenti, predisposti dal Consiglio d'Amministrazione e sottoposti per l'approvazione all'Assemblea dell'Associazione.

PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI

Art. 5

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobiliari esistenti, di proprietà dell'Associazione, come risulta dagli atti e dai Registri Immobiliari.

Il patrimonio dell'Associazione potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 6

L'Associazione provvede al raggiungimento dei propri fini con:

- le quote associative;
- i proventi derivanti dal proprio patrimonio;

- le rette e le entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni agli utenti;
- i contributi di persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private;
- le altre elargizioni destinate all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente attribuite all'incremento del patrimonio.

Art. 7

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Gli adempimenti contabili sono disciplinati in apposito regolamento.

ASSOCIATI

Art. 8

Sono associati dell'Associazione coloro che, condividendone le finalità, presentano domanda di ammissione al Consiglio d'Amministrazione e versano la quota annuale fissata dal Consiglio medesimo.

Gli associati hanno diritto di concorrere alla formazione ed alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, nei modi determinati dal presente Statuto e dagli organi dell'Associazione medesima.

Perdono la qualità di associato coloro che, senza giustificato motivo, non effettuano il pagamento della quota annuale nei termini fissati dal Consiglio o che compiono atti contrari agli scopi o agli interessi dell'Associazione.

La qualità di associato non è trasmissibile.

Scadenze e modalità dei pagamenti delle quote annuali sono determinate dagli organi dell'Associazione o da apposito regolamento.

Per il recesso e l'esclusione degli associati si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del codice civile.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei Conti.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Art. 10

L'Assemblea generale degli associati deve essere convocata, ai sensi dell'art. 20 del codice civile, dal Consiglio d'Amministrazione, una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, per cause di forza maggiore, entro 180 giorni dallo stesso.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Le Assemblee sono indette dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione mediante avviso personale contenente le materie poste all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo e l'eventuale partecipazione di persone estranee o di esperti.

L'avviso dovrà essere recapitato almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di convocazione d'urgenza, l'avviso dovrà essere recapitato almeno 24 (ventiquattro) ore prima al domicilio reale ed effettivo degli associati; in quest'ultimo caso l'avviso può essere portato a conoscenza anche a mezzo di telegramma, fax o e-mail.

All'Assemblea possono intervenire tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa annuale.

Il diritto di voto spetta a ogni associato che abbia assunto tale qualifica da almeno 60 (sessanta) giorni.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta da altro associato; ogni associato non può avere più di una delega.

Art. 11

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima convocazione, l'intervento di almeno la metà degli associati e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Per le deliberazioni relative alla modifica dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio si applicano le disposizioni previste dall'art. 21 del codice civile.

Gli amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Di ogni adunanza verrà redatto dal Segretario, su apposito libro, il relativo verbale; esso dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 12

L'Assemblea delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

In particolare essa:

- nomina i membri del Consiglio d'Amministrazione ed il Revisore dei Conti;
- approva il bilancio predisposto dal Consiglio d'Amministrazione;
- delibera, ai sensi dell'art. 24 del codice civile, sull'esclusione degli associati;
- approva i regolamenti elaborati dal Consiglio d'Amministrazione;
- delibera le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'Associazione, l'acquisizione e l'alienazione del patrimonio;
- delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio d'Amministrazione.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione, eletto dall'Assemblea degli associati e composto da 7 (sette) membri, di cui n. 2 (due) scelti in una rosa di almeno 4 (quattro) nomi proposti dal Comune di Lavena Ponte Tresa.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica 4 (quattro) esercizi a decorrere dalla data di insediamento del Consiglio stesso.

Il Consiglio d'Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. I componenti possono essere riconfermati.

Art. 14

I componenti del Consiglio d'Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a 3 (tre) riunioni consecutive vengono dichiarati decaduti dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, che valuterà tutte le ragioni di opportunità del provvedimento medesimo.

Art. 15

Non possono fare parte del Consiglio d'Amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, i condannati a pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi ed in genere coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la legislazione vigente.

Nella sua prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità dei propri componenti.

Art. 16

Al Consiglio d'Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione dell'Associazione, ad esclusione di quelli che la legge o il presente statuto riservano alla competenza dell'Assemblea degli associati.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione adempie ai seguenti compiti:

- delibera le linee di sviluppo delle attività dell'Associazione;
- delibera l'importo ed i termini per il versamento delle quote annuali da parte degli associati;
- elabora i regolamenti previsti dal presente Statuto;
 - assume, sospende, licenzia il personale in conformità alle disposizioni previste dal CCNL di categoria e dal regolamento organico del personale;
- delibera la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
- delibera su contratti di locazione e sui criteri dei contratti di fornitura e di somministrazione;
- delibera l'importo delle rette di frequenza;
- effettua un controllo preventivo e predispose il bilancio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- predispose le deliberazioni da sottoporre all'Assemblea sull'acquisto e sull'alienazione di titoli ed immobili costituenti il patrimonio nonché sull'accettazione di donazioni, eredità e lasciti destinati all'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Art. 17

Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno 3 (tre) dei suoi componenti e, comunque, almeno 2 (due) volte all'anno per verificare, in via preliminare, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e per definire il programma di lavoro per l'anno scolastico successivo.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da recapitare a tutti i Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno n. 4 (quattro) membri in carica.

Le deliberazioni sono validamente assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni avvengono per appello nominale o con voto segreto.

Le deliberazioni relative a questioni concernenti persone debbono essere prese sempre col voto segreto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano d'età fra i presenti.

Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente, persone estranee al Consiglio o esperti che interverranno a titolo consultivo, senza diritto di voto.

Di ogni riunione verrà redatto, su apposito libro e a cura del Segretario, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto dal Segretario stesso e dal Presidente della riunione.

Ogni consigliere ha diritto di fare inserire a verbale una sintesi delle proprie dichiarazioni o riserve espresse a giustificazione del proprio voto.

Art. 18

In caso di dimissioni o decesso di uno o più membri del Consiglio d'Amministrazione o del Presidente, purchè meno della metà, l'Assemblea procederà alla sostituzione.

I membri nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio.

PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 19

Il Consiglio d'Amministrazione nella sua prima adunanza elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica per tutta la durata del Consiglio.

Le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento sono demandate al Vice Presidente ed in caso di assenza o impedimento di entrambi, al Consigliere più anziano d'età.

Art. 20

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e l'Assemblea degli associati.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione esercita tutte le funzioni a lui conferite dalle leggi e dal presente Statuto o a lui delegate dal Consiglio d'Amministrazione e dall'Assemblea degli associati, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Egli cura l'esecuzione delle delibere assunte da tali organi. In caso d'urgenza egli può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Art. 21

Il Segretario è nominato dal Consiglio d'Amministrazione nel proprio seno o fra esterni; dura in carica per la durata del Consiglio e può essere rieletto.

Egli assiste alle adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio d'Amministrazione, delle quali redige i verbali sottoscrivendoli col Presidente; cura gli aspetti amministrativi dell'Associazione e ne custodisce gli atti ed i documenti. Egli ha la responsabilità diretta nella predisposizione e nell'attuazione degli atti contabili, di ragioneria, di economato e di organizzazione del lavoro di segreteria.

Egli risponde del proprio operato direttamente al Presidente ed opera secondo le sue direttive.

REVISORE DEI CONTI

Art. 22

La gestione amministrativa e contabile dell'Associazione è controllata da un Revisore dei Conti, nominato dall'Assemblea degli associati.

Il Revisore dei Conti non può far parte del Consiglio d'Amministrazione e dovrà essere iscritto all'Albo dei Revisori, o dei Ragionieri, o dei Dottori Commercialisti.

Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, degli adempimenti assicurativi e fiscali; può effettuare verifiche di cassa; controlla il rendiconto annuale dell'Associazione consegnandolo con le sue osservazioni all'Assemblea degli associati; può assistere alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione con funzione consultiva.

Il Revisore dura in carica quanto il Consiglio d'Amministrazione e può essere rieletto.

SCIoglimento – LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea degli associati con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'art. 21 del codice civile.

Art. 24

L'Associazione tiene presso la sede sociale il Libro verbali delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni consiliari ed il Libro verbali delle Assemblee degli associati sul quale verranno trascritte tutte le deliberazioni assembleari.

Art. 25

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di persone giuridiche private legalmente riconosciute.